



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

OGGETTO: CCDI Comune di Trieste – Area Dirigenza

A seguito dell'assenza di rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritto in data 16 novembre 2010 dall'Amministrazione comunale e dalle OOSS rappresentative, nonché a seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, deliberata dalla Giunta Comunale con D.G. n. 577 del 13 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, il 20 dicembre 2010, presso la sede del Comune di Trieste di Piazza Unità d'Italia n. 4 si è tenuta, regolarmente convocata, una riunione tra la delegazione trattante dell'Amministrazione Comunale, composta da:

- il Direttore Generale, dott. Santi Terranova.....firmato.....;
- il Direttore dell'Area Risorse Umane
e Formazione, sig.ra Romana Meula.....;
- il Vice Segretario Generale, dott. Fabio Lorenzut.....;

e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCRL 30/09/2010

OO.SS.	COGNOME E NOME	FIRMA
CGIL FP	GIGLIO ANGELO RUGGIERO	firmato
CISL FPS		

UIL FPL	NICOTRA CARLO	firmato
DIREL	ABBATE SERGIO	firmato
	CALACIONE GIANCARLO	firmato
CISAL FIALP	KERMAC MARINO	firmato
DIRER FVG		

Al termine della riunione le parti negoziali, ad esclusione di CGIL FP, hanno sottoscritto l'allegato CCDI relativo all'oggetto.

COMUNE DI TRIESTE
Contratto Decentrato Integrativo - Area Dirigenza
2006/2009

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo concerne il quadriennio normativo 2006 – 2009 ed i bienni economici 2006 – 2007 e 2008 – 2009.

Esso si applica al personale assunto dall'Ente con qualifica dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

Il presente CCDI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

Il presente CCDI sarà stampato e distribuito a tutti i dirigenti dell'Ente, a cura e spese dell'Ente stesso.

Artt. 1 e 2 del CCRL 30/09/2010

Art. 7 del CCRL 29/02/2008

Titolo 2 - RELAZIONI SINDACALI

Capo I

ARTICOLO 2 – RELAZIONI SINDACALI

Le parti sottolineano la valenza delle finalità di un sistema di relazioni sindacali fondato sul rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità.

Per quanto attiene agli obiettivi e agli strumenti del sistema delle relazioni sindacali si fa rinvio ai principi e alle disposizioni di cui al titolo II e III del CCRL 29/02/08.

Con particolare riferimento all'articolo 9 del CCRL 29/02/08 e alla finalità di assicurare una più compiuta informazione le parti stabiliscono che gli incontri di cui al medesimo articolo avranno cadenza almeno semestrale.

Art. 5 del CCRL 29/02/2008

ARTICOLO 3 - PARI OPPORTUNITÀ

Con riferimento all'art. 11 del CCRL 19/06/2003 l'Ente si attiverà per operare la sollecita istituzione del Comitato per le Pari Opportunità a livello provinciale.

Le misure volte a favorire le effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle donne dirigenti in seno alla famiglia, sono concordate a seguito di proposte operative presentate dalle parti o dal citato Comitato.

Art. 11 del CCRL 19/06/2003

Art. 6, comma 1, lettera c, del CCRL 29/02/2008

ARTICOLO 4 - POSIZIONI DIRIGENZIALI I CUI TITOLARI SONO ESONERATI DALLO SCIOPERO

Nell'ambito dei servizi pubblici, da considerarsi essenziali ai sensi della Legge 146/1990, in caso di sciopero è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori o dei diritti costituzionalmente tutelati.

A tal fine, per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, si rinvia ad apposito Contratto Decentrato sul funzionamento dei servizi pubblici essenziali garantendo fin d'ora l'esonero, in caso di sciopero, di un dirigente per ciascuno dei Servizi che il testo negoziale individuerà.

In occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui sopra, l'Ente individua i Dirigenti esonerati dallo sciopero stesso comunicandone il nominativo all'interessato e ai soggetti sindacali di cui all'art. 13 comma 2 CCRL 29/02/2008; il Dirigente individuato può esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione di esonero dallo sciopero, la volontà di aderirvi chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

Titolo V artt. 65 e ss. del CCRL 19/06/2003

Art. 6, comma 1, lettera a) del CCRL 29/02/2008

ARTICOLO 5 - COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

Al fine di consentire la necessaria agibilità delle relazioni sindacali, la delegazione sindacale, fino alla costituzione delle RSU relative all'area della Dirigenza, è così composta:

- dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite per l'area della dirigenza dalle OO.SS. firmatarie del CCRL;
- dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del CCRL.

La delegazione trattante di parte pubblica è individuata dall'Ente ed è composta da Dirigenti e presieduta dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario dell'Ente.

Le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze di parte pubblica sono individuate esclusivamente fra soggetti titolari, o che siano stati titolari, di funzioni dirigenziali nell'ambito della pubblica amministrazione.

Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 12 del CCRL 29/02/2008 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'Ente per l'area della dirigenza.

Art. 13 del CCRL 29/02/2008

Capo 2 - Procedure di raffreddamento dei conflitti

ARTICOLO 6 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Art. 14 del CCRL 29/02/2008

Titolo 3 - RAPPORTO DI LAVORO

ARTICOLO 7 - CRITERI GENERALI PER L'ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DIRIGENTI

Al fine di realizzare il processo di trasformazione dell'Ente e favorire l'affermazione della cultura del risultato deve essere rivalutato il ruolo della formazione ed aggiornamento professionale, quale metodo permanente di valorizzazione delle capacità e della professionalità e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate ai dirigenti. Le attività formative devono tendere, altresì, a rafforzare la sensibilità dei dirigenti a gestire iniziative di miglioramento e di innovazione destinate a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.

Il piano di formazione della dirigenza è triennale ed è oggetto di apposita sessione annuale di contrattazione decentrata integrativa aziendale da iniziare entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Tale piano è impostato in modo tale da consentire:

- l'aggiornamento tempestivo sulle mutate condizioni dell'ambiente operativo e normativo, anche con riferimento allo specifico incarico dirigenziale ricevuto
- l'apprendimento delle migliori tecniche per la gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali e in generale di quanto necessario, tenuto conto del ruolo centrale della dirigenza, nel processo di trasformazione dell'Ente, per presidiare le attività istituzionali ai fini di migliorare la qualità dei servizi resi e la soddisfazione dell'utenza interna ed esterna.

L'Ente iscrive annualmente nel proprio bilancio una somma per la formazione dei dirigenti non inferiore all' 1% della spesa complessivamente prevista per il personale dirigenziale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Art. 6, comma 1, lettera b) del CCRL 29/02/2008
Art. 33 del CCRL 19/06/2003

ARTICOLO 8 - TUTELA IN MATERIA DI IGIENE, AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

I Dirigenti che ricevono l'incarico di datore di lavoro ed i dirigenti delegati per le incombenze delegabili propongono all'Ente, in sede di formazione di bilancio annuale e/o pluriennale, la pianificazione degli interventi necessari a normalizzare gli ambienti di lavoro sotto il profilo organizzativo, della sicurezza e igienico sanitario coerente con la vigente normativa.

L'Ente a tale scopo mette a disposizione dei dirigenti la struttura aziendale preposta, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, alla diagnosi ed al monitoraggio della salute sul luogo di lavoro affinché fornisca a ciascun dirigente, cui sia stata conferita la delega di datore di lavoro o di dirigente delegato per le incombenze delegabili, le risultanze dei rilevamenti compiuti ed il Documento di valutazione del rischio specifico per ogni luogo di lavoro e per ogni attività e mansione di lavoro esistente nell'Ente stesso ed assegnato alla responsabilità del dirigente datore di lavoro o di quello delegato per le incombenze delegabili.

L'Ente definisce ed aggiorna all'inizio di ciascun anno il piano generale degli interventi, stabilendone le priorità; se la pianificazione degli interventi riguarda un arco temporale superiore a quello considerato dal bilancio annuale si fa riferimento al bilancio pluriennale dell'Ente.

Le proposte dei dirigenti datori di lavoro o delegati per le incombenze delegabili, non accolte dovranno essere dedotte dall'Ente con motivazioni comunicate al dirigente proponente.

Semestralmente, l'Ente fornirà ai soggetti sindacali di cui all'art. 13 comma 2 del CCRL 29/02/2008 opportuna informativa sull'avanzamento del piano, motivandone gli eventuali scostamenti.

Art. 6, comma 1, lettera d), del CCRL 29/02/2008

ARTICOLO 9 - AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI.

La disciplina del presente articolo è materia di concertazione di cui all'apposito verbale del 16 novembre 2010.

Art. 24 del CCRL 29/02/2008

Art. 10, comma 2, lettera e), del CCRL 29/02/2008

ARTICOLO 10 - VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

La disciplina del presente articolo è materia di concertazione di cui all'apposito verbale del 16 novembre 2010.

Art. 25 del CCRL 29/02/2008

Art. 10, comma 2, lettera c), del CCRL 29/02/2008

ARTICOLO 11 - COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti è istituito con deliberazione giuntales e ha durata triennale; i componenti del Comitato sono tre e sono individuati nel modo seguente:

- Un componente designato dall'ente con esperienza di controllo di gestione;
- Un componente designato dai dirigenti con significativa esperienza a livello dirigenziale nell'ambito della pubblica amministrazione;
- Un componente, con funzioni di presidente, designato di comune accordo dagli altri due fra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro nel settore pubblico.

Le dimissioni di uno dei componenti del Comitato comportano la sospensione dell'attività dell'Organo e degli atti dell'Ente da sottoporre al parere del Comitato, sino alla surroga del componente dimissionario. La sostituzione del componente dimissionario deve essere operata dai soggetti competenti entro e non oltre trenta giorni dalla data delle dimissioni; decorso inutilmente tale termine l'ente provvede a designare il componente dimissionario.

I provvedimenti di contestazione ai dirigenti di risultati negativi dell'attività amministrativa, della gestione o del mancato conseguimento degli obiettivi che comportino una conseguente misura diversa e/o eccedente la mancata corresponsione, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato sono adottati previo conforme parere del Comitato dei Garanti che deve esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente, corredata di adeguati elementi istruttori.

La mancata espressione nei termini previsti del parere da parte del Comitato dei Garanti consente all'Ente di prescindere dal parere stesso.

Per quanto non diversamente o espressamente previsto trova applicazione l'art. 27 del CCRL del 29/02/08.

Art. 27 del CCRL 29/02/2008

ARTICOLO 12 - ACCORDI DI MOBILITÀ

Per la stipula degli accordi di mobilità nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 31 del CCRL 19/06/2003 le parti concordano di affrontare le relative problematiche in appositi incontri da attivare qualora ne ricorrano i presupposti; le parti comunque stabiliscono di istituire un tavolo congiunto per la definizione delle condizioni che determinano le dichiarazioni di eccedenza. Detto tavolo dovrà costituirsi prima che l'Ente si esprima unilateralmente mediante trasferimenti d'ufficio o dichiarazione di messa in disponibilità.

Art. 31 del CCRL 19/06/2003

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE CONSENSUALE

L'Ente o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, concordando una conseguente indennità supplementare, in misura non superiore a 24 mensilità.

Nel calcolo delle mensilità sono compresi lo stipendio, l'eventuale maturato economico e la R.I.A, la retribuzione di posizione per la posizione affidata al momento della proposta di risoluzione.

L'importo così determinato non è comunque suscettibile di rivalutazione e/o ricalcolo a seguito dell'applicazione di future disposizioni contrattuali collettive che eventualmente rivalutassero l'importo del trattamento economico fondamentale ed accessorio assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennità di cui trattasi.

Gli oneri relativi alla corresponsione di indennità per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono a carico del bilancio comunale.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo si fa rinvio all'articolo 34 del CCRL 29/02/2008.

Art. 34 del CCRL 29/02/2008

Titolo 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO

ARTICOLO 14 - FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO: CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E A QUELLA DI RISULTATO

La risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato sono finanziate, con oneri a carico dell'Ente e al netto dei contributi, dalle somme di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) , h), i) ed l) del comma 1 dell'art. 47 del CCRL 29/02/08, in quanto applicabili.

L'Ente destina al finanziamento della retribuzione di risultato una quota corrispondente al 35 % delle risorse destinate alla retribuzione di posizione, nel rispetto della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 48 del CCRL del 29/02/08.

Artt. 47 e 48 del CCRL 29/02/2008

Art. 6, comma 1, lettera f), del CCRL 29/02/2008

Art. 10, comma 2, lettera f), del CCRL 29/02/2008 per l'utilizzo annuale del fondo.

**ARTICOLO 15 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DELLE
RISORSE DI CUI ALL'ART. 47 , COMMI 2, 3, 4 E 5 DEL CCRL 29/02/08**

La disciplina del presente articolo è materia di concertazione di cui all'apposito verbale del 16 novembre 2010.

Art. 47 del CCRL 29/02/2008

Art. 10, comma 2, lettera d), del CCRL 29/02/2008

ARTICOLO 16 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

La disciplina del presente articolo è materia di concertazione di cui all'apposito verbale del 16 novembre 2010.

Art. 6 del CCRL 30/09/2010

Art. 45 del CCRL 29/02/2008

Art. 10, comma 2, lettera a), del CCRL 29/02/2008

ARTICOLO 17 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO

La disciplina del presente articolo è materia di concertazione di cui all'apposito verbale del 16 novembre 2010.

Art. 46 del CCRL 29/02/2008

Art. 10, comma 2, lettera b), del CCRL 29/02/2008

ARTICOLO 18 - FORME DI INCENTIVAZIONE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La correlazione tra retribuzione di risultato ed incentivazioni specifiche (artt. 50 e 63 del CCRL del 29/02/08 e art. 11 della L.R. 14/02) avviene per tutti i dirigenti che nell'anno beneficiano di queste ultime.

L'importo della retribuzione di risultato viene ridotto, per ciascun anno di riferimento, di una quota pari al 30% di quanto percepito per gli altri incentivi di cui all'art. 11 L.R. 14/2002, e per il compenso professionale di cui all'art. 63 CCRL 19/06/03 nel medesimo anno.

A decorrere dall'anno di valutazione 2009 ai dirigenti incaricati delle funzioni di vicesegretario ai quali sono stati corrisposti i compensi per diritti di segreteria, ai sensi dell'art. 50 del CCRL 29/02/08, in misura superiore ai 4.000,00 euro annui, la retribuzione di risultato spettante viene ridotta di 4.000,00 euro.

Art. 63 del CCRL 19/06/2003

Art. 11 L.R. 14/2002

Art. 46, comma 2, del CCRL 29/02/2008

Art. 6, comma 1, lettera e), del CCRL 29/02/2008

ARTICOLO 19 -BUONI PASTO

Il valore dei buoni pasto è determinato dall'ente in misura identica a quella stabilita per il personale non dirigente.

Art. 60 del CCRL 19/06/2003

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Gli incarichi dirigenziali scadono in ogni caso e a prescindere dalla loro scadenza originariamente stabilita con il cessare , a qualunque titolo, del mandato del sindaco. In tale fattispecie, gli incarichi si intendono prorogati per il primo semestre del nuovo mandato amministrativo.

ARTICOLO 21 – NORMA FINALE

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Trieste di data 30/09/2009 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla data di stipulazione del presente contratto collettivo decentrato integrativo.

